

COMUNE DI AQUINO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

(IL COMUNE DI AQUINO)

01. IL COMUNE DI AQUINO E' ENTE LOCALE AUTONOMO DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E DI POTESTA' REGOLAMENTARE, LA CUI ORGANIZZAZIONE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI GENERALI DELLO STATO, E' DISCIPLINATA DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESSO RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI COLORO CHE VIVONO NEL PROPRIO TERRITORIO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

03. IL COMUNE, MEDIANTE I PROPRI ORGANI E UFFICI ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI O REGIONALI, SECONDO L' ORDINE STABILITO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

(PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA')

01. LA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI AUTONOMIA SPETTA ALLA COMUNITA', CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA COMUNITA' ESPRIME, ATTRAVERSO GLI ORGANI ELETTIVI CHE LA RAPPRESENTANO E LE FORME DI PROPOSTA, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, LE SCELTE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI FONDAMENTALI ED INDIRIZZA L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON LE QUALI IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

ART. 03

(ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO)

01. NELL' AMBITO DEI PRINCIPI E DELLE NORME FISSATE DALLA COSTITUZIONE E DALLA LEGGE, LO STATUTO E' FONTE PRIMARIA DELL' ORDINAMENTO COMUNALE, GARANTENDO E REGOLANDO L' ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA NORMATIVA E ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.

02. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, A CONTENUTO NORMATIVO, APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.

03. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE NORME FISSATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

CAPO 02

ELEMENTI COSTITUTIVI E DISTINTIVI DEL COMUNE

ART. 04

(TERRITORIO)

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI AQUINO E' INDIVIDUATO DAL PROPRIO PIANO TOPOGRAFICO APPROVATO ED AGGIORNATO SECONDO LE

DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI AQUINO SI ESTENDE PER KMQ. 19 E CONFINA CON I COMUNI DI CASTROCELO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PONTECORVO E PIGNATARO INTERAMNA.

03. I CONFINI GEOGRAFICI CHE DELIMITANO LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DEFINISCONO LA CIRCOSCRIZIONE SULLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ED I SUOI POTERI.

04. L'AZIONE DEL COMUNE E' RIVOLTA ANCHE ALLE PERSONE CHE COMUNQUE ENTRANO IN RAPPORTO CON ESSO PER RAGIONI DI DIMORA TEMPORANEA, DI LAVORO O DI INTERESSI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE.

05. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL PROPRIO TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

06. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

ART. 05

(SEDE)

01. IL COMUNE DI AQUINO HA SEDE NEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE, DOVE E' FISSATA LA SEDE LEGALE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

02. GLI ORGANI DEL COMUNE ESERCITANO DI NORMA LE LORO FUNZIONI E TENGONO LE LORO ADUNANZE NELLA SEDE DEL COMUNE. PER PARTICOLARI ESIGENZE O IN OCCASIONI PARTICOLARI POSSONO TUTTAVIA DELIBERARE DI RIUNIRSI IN ALTRA SEDE.

03. I LOCALI DI RAPPRESENTANZA DELLA SEDE MUNICIPALE E GLI ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE POSSONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI OD ISTITUZIONI PER FINALITA' DI TIPO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO.

ART. 06

(ALBO PRETORIO)

01. NEL PALAZZO MUNICIPALE E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

ART. 07

(IL NOME, LO STEMMA, IL GONFALONE)

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI AQUINO.

02. EMBLEMA DEL COMUNE DI AQUINO E' LO STEMMA RAFFIGURANTE UN GALLO CON TRE STELLE SU SFONDO NERO E UN LEONE RAMPANTE SU SFONDO BIANCO SU CUI E' POSTA UNA CORONA CON CINQUE PUNTE; LA BASE E I LATI DELLO STEMMA SONO CIRCONDATI DA UNA CORONA FORMATA DA UN RAMO DI QUERCIA E DA UNO DI ALLORO.

03. INSEGNA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE UFFICIALI E' IL GONFALONE, SUL QUALE E' RAFFIGURATO LO STEMMA.

04. L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE NEGLI EDIFICI, NELLE CERIMONIE PUBBLICHE O NEI DOCUMENTI UFFICIALI E' DISCIPLINATO DI VOLTA IN VOLTA DAL SINDACO.

CAPO 03

PRINCIPI PROGRAMMATICI E FINALITA' PARTICOLARI

ART. 08

(PARTECIPAZIONE ED INTEGRAZIONE)

01. IL COMUNE DI AQUINO RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELL'ENTE LOCALE, SECONDO I PRINCIPI DELL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. AL FINE DI CONSENTIRE UNA EFFETTIVA INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE DELL'INTERA COMUNITA' ESISTENTE NEL PROPRIO TERRITORIO, ALLA VITA AMMINISTRATIVA, POLITICA E SOCIALE, IL COMUNE DI AQUINO HA CURA DI VALORIZZARE, AI SENSI DELL' ARTT. 06 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, ANCHE SU BASE DI QUARTIERE, DI FRAZIONE O DI COMUNITA' RESIDENTI ALL'ESTERO, INTRATTENENDO CON ESSE STABILITI RAPPORTI.

03. ALLO SCOPO DI CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, GARANTISCE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI.

ART. 09

(PRINCIPI PROGRAMMATICI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE)

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA E DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, CONCORRE E RIMUOVE GLI SQUILIBRI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO CHE LIMITANO, DI FATTO, LO SVILUPPO DELLA PERSONA, LA TUTELA DEI SUOI DIRITTI E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE.

02. IL COMUNE DI AQUINO PROMUOVE INIZIATIVE INTESA A FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL LAVORO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE, ECONOMICA E POLITICA, PER LE DONNE E PER GLI UOMINI, NONCHE' INIZIATIVE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI CARATTERE SOCIALE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI. RISERVA PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROBLEMI RELATIVI ALLA CONDIZIONE FEMMINILE E ALLA CONDIZIONE GIOVANILE.

ART. 10

(PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE)

01. IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 E 08 E DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 , IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI E REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE PARTECIPA ALLA DEFINIZIONE DELLE SCELTE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE ED ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI PROMUOVENDONE L' ATTUAZIONE.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA DI FROSINONE E CON LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' FRA DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. IL COMUNE DI AQUINO PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI NUOVE FORME ASSOCIATIVE VOLTE ALL' ESPLETAMENTO OTTIMALE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, ANCHE PREORDINATE ALLA FUSIONE CON ALTRI COMUNI.

ART. 11

(FINALITA' PARTICOLARI)

01. IL COMUNE DI AQUINO VALORIZZA E TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO PRESENTE NEL PROPRIO TERRITORIO, ADOTTANDO LE MISURE NECESSARIE PER CONSERVARLO E GARANTIRNE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'. IN

PARTICOLARE:

- PREDISPONE IDONEE MISURE A PROTEZIONE DEL PROPRIO CENTRO STORICO;
- PROMUOVE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE E LA CONOSCENZA DELLA PROPRIA STORIA, ED IN PRIMO LUOGO DI SAN TOMMASO E DI GIOVENALE;

- PREDISPONE MISURE A SALVAGUARDIA DELL' AREA ARCHEOLOGICA DELL' ANTICA CITTA' ROMANA PRESENTE NEL PROPRIO TERRITORIO;

- PREDISPONE MISURE A SALVAGUARDIA DELLE AREE DI INTERESSE AMBIENTALE, QUALI I VALLONI DI AQUINO, I CORSI D' ACQUA LE FORME, IL BOSCO DI TOCCHETO.

02. IL COMUNE, D'INTESA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE E PREVENIRE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

03. INCORAGGIA E FAVORISCE IL TURISMO, LE ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO E LO SPORT DILETTANTISTICO, AGEVOLANDO L' ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.

04. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E LA ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

05. IL COMUNE DI AQUINO CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUANDO IDONEE INIZIATIVE PER RENDERLO EFFETTIVO, CON RIGUARDO SOPRATTUTTO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO.

06. CONCORRE CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA, CON LE ALTRE ISTITUZIONI LOCALI E CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LAICO E

CATTOLICO PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI E AI PENSIONATI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI, NONCHE' ALLE CATEGORIE DI PERSONE COLLOCATE NELLE FASCE DI EMARGINAZIONE SOCIALE. A TAL FINE VIENE ISTITUITA, SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, LA CONSULTA PER L'ASSISTENZA SOCIALE.

07. IL COMUNE, D'INTESA CON LA PROVINCIA E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO PER CONCORRERE, IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA', ALLE OPERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.

ART. 12

(GEMELLAGGI)

01. IL COMUNE DI AQUINO ASSUME E SOSTIENE IL VALORE UNIVERSALE DELLA PACE E DELLA FRATELLANZA TRA I POPOLI E LE NAZIONI, AFFINCHÉ I LORO RAPPORTI VENGANO IMPOSTATI E RISOLTI SENZA VIOLENZA E SENZA CONFLITTI.

02. NELLO SPIRITO DI COLLEGAMENTO E DI AMICIZIA FRA I POPOLI E NELLA PROSPETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA, ADOTTA INIZIATIVE PER IL COLLEGAMENTO ED IL GEMELLAGGIO CON ALTRE CITTÀ DI INTERESSE STORICO E CULTURALE O CON QUELLE CITTÀ OVE PIÙ FORTE È LA PRESENZA DELLA PROPRIA COMUNITÀ RESIDENTE ALL'ESTERO O CHE ABBIANO COLLEGAMENTI CON LA PROPRIA STORIA.

ART. 13

(MANIFESTAZIONI CULTURALI ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI)

01. NELLO SPIRITO DI COLTIVARE INIZIATIVE VOLTE A TUTELARE E A SVILUPPARE IL PROPRIO PATRIMONIO CULTURALE ED ALLO SCOPO DI SVOLGERE UN RUOLO ATTIVO NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'ARTE, IL COMUNE DI AQUINO PROMUOVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SECONDO UN PROGRAMMA PREDISPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE.

02. IL COMUNE DI AQUINO PROMUOVE ALTRESÌ MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ CON CADENZA ANNUALE, ANCHE DI CARATTERE NAZIONALE, NEL CAMPO DELLA CULTURA, DELLA MUSICA E DELL'ARTE, DELLO SPORT E DELL'AMBIENTE.

03. NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO È RICOMPRESA LA FESTA DEI PATRONI.

CAPO 04

FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 14

(FUNZIONI PROPRIE)

01. IL COMUNE NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO E SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO, SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO

ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 15

(COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE E DI LEVA MILITARE.
02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 16

(FUNZIONI DELEGATE)

01. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATEGLI DALLA LEGGE AI SENSI DELL' ARTT. 10 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 17

(ALTRE FUNZIONI DEL COMUNE)

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO ED IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI PROGRAMMATICI DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. 09 , 10 E 11 SVOLGE ALTRESI' LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE VOLTE A CURARE UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' COMUNALE E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, NONCHE' A PERSEGUIRE L'AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI.
02. IN PARTICOLARE IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER:
 - A) CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. 11 , 12 E 13 ;
 - B) CONCORRERE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE;
 - C) PROVVEDERE ALL' ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI;
 - D) CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE E IL PAESAGGIO, IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA';
 - E) PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA PROPRIA COMUNITA' E TUTELARE LE ESPRESSIONI LINGUISTICHE DIALETTALI, IL COSTUME E LE TRADIZIONI LOCALI;
 - F) FAVORIRE IL TURISMO E LA PRATICA DELLO SPORT DILETTANTISTICO, INCORAGGIANDO L' ATTIVITA' DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE;
 - G) SOVRAINTENDERE AL GOVERNO DEL TERRITORIO NELL' INTENTO DI ASSICURARE UN ASSETTO ORGANICO ED ARMONICO;
 - H) PROMUOVERE E REALIZZARE LE OPERE PUBBLICHE SECONDO ESIGENZE E PRIORITA' DEFINITE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI UNA ORGANICA POLITICA DEI SERVIZI E DI ASSETTO DEL TERRITORIO;
 - I) PROMUOVERE INIZIATIVE IDONEE A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

ECONOMICHE E COMMERCIALI.

03. ESSO CONCORRE ALTRESI' ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA NELLE MATERIE E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. OPERA IL NECESSARIO COORDINAMENTO DEI PROPRI PIANI E PROGRAMMI CON QUELLI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI. ADOTTA ALTRESI' FORME DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI E STATUS DEL CONSIGLIERE

ART. 18

(GLI ORGANI ISTITUZIONALI)

01. SONO ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. LE POTESTA', LE FUNZIONI E LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI A CIASCUN ORGANO NON SONO DELEGABILI O SURROGABILI, SALVO I CASI PREVISTI E DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE RICONOSCE NELLA PUBBLICIZZAZIONE DELLA ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI IL MEZZO PER GARANTIRE, SVILUPPARE E QUALIFICARE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' COMUNALE ALLA VITA POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

ART. 19

(IL CONSIGLIERE)

01. LO STATUS DEL CONSIGLIERE COMUNALE E' DISCIPLINATO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO DI PAROLA NEL CONSIGLIO E NELLE COMMISSIONI DI CUI FA PARTE; HA FACOLTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI EMENDAMENTO PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA CONSILIARE, NONCHE' DI FORMULARE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, PROPORRE MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.

03. IL CONSIGLIERE HA INOLTRE DIRITTO DI OTTENERE LE INFORMAZIONI E GLI ATTI UTILI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

04. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO. LA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI ED ALLE INTERPELLANZE E' IN OGNI CASO OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE RESA ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.

05. IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE ABBAIA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ASSUME LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 20

(DOVERI DEL CONSIGLIERE)

01. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DI CUI FANNO PARTE.

02. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI DALLA CARICA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 21

(PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE)

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI DICHIARARE E DOCUMENTARE LE SPESE AFFRONTATE NELLA CAMPAGNA ELETTORALE E L'AMMONTARE DEI REDDITI, NONCHE' DI RENDERE PUBBLICA LA SUA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ALL'INIZIO DEL MANDATO ED OGNI QUALVOLTA INTERVENGONO MODIFICAZIONI.

ART. 22

(DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE)

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE INTENDE RASSEGNARE LE DIMISSIONI DALLA CARICA LE PRESENTA PER ISCRITTO AL SINDACO, CHE NE DISPONE L'INSERIMENTO AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DISCIPLINA LE MODALITA' E GLI EFFETTI DELLE DIMISSIONI DA RASSEGNARE.

ART. 23

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CON RIFERIMENTO ALLA LISTA DI APPARTENENZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I GRUPPI CONSILIARI SONO COMPOSTI A NORMA DI REGOLAMENTO DA ALMENO DUE CONSIGLIERI. I CONSIGLIERI CHE NON RAGGIUNGONO TALE NUMERO SI COSTITUISCONO IN GRUPPO MISTO.

03. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, AI GRUPPI CONSILIARI VIENE ASSEGNATA, ANCHE IN MODO COLLETTIVO, LA DISPONIBILITA' DI LOCALI E DI SERVIZI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

05. AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1985 , N. 816 E SUCCESSIVE EVENTUALI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' EQUIPARATA AD UNA COMMISSIONE CONSILIARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 24

(IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA' DEL COMUNE DI AQUINO ED E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE.

02. SI RIUNISCE IN AQUINO NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA.

03. IL CONSIGLIO INDIVIDUA LE LINEE DI SVILUPPO DEL COMUNE IN ARMONIA CON I PRINCIPI PREVISTI DALLO STATUTO, DETERMINA I CONSEGUENTI INDIRIZZI, STABILISCE I PROGRAMMI DI POLITICA AMMINISTRATIVA E NE CONTROLLO L'ATTUAZIONE: ELEGGE E REVOCA IL SINDACO E

LA GIUNTA.

04. ADEMPIE ALLE FUNZIONI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DALLO STATUTO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 25

(L'INSEDIAMENTO)

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATA ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

02. LA PRIMA ADUNANZA, CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, COMPRENDE TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

03. IL CONSIGLIO, PRIMA DI PRENDERE IN ESAME QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO, PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA SURROGA DEGLI EVENTUALI INELEGGIBILI. NELLA MEDESIMA SEDUTA, OVE NECESSARIO, AVVIA I PROCEDIMENTI DI DECADENZA NEI CASI DI INCOMPATIBILITA'.

04. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA NON POSSONO AVER LUOGO SE PRIMA NON SI SIA PROCEDUTO ALLA SURROGA DEGLI INELEGGIBILI.

ART. 26

(RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE DI NORMA IN VIA ORDINARIA IL PRIMO GIORNO NON FESTIVO DI OGNI MESE.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEI CASI IN CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA PRECEDENTE L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. PER ASSICURARE IL RISPETTO DEL TERMINE TUTTI I PARERI VANNO RICHIESTI IN VIA D'URGENZA.

04. SALVI I CASI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, IL QUALE FISSA ALTRESI' LA DATA DELL'ADUNANZA E L'ORDINE DEL GIORNO QUANDO NON SIANO PREDETERMINATI A NORMA DEL COMMA PRECEDENTE RESTANDO COMUNQUE IN SUO POTERE

DI AGGIUNGERE ALTRI ARGOMENTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE ALTRESI' CONVOCATO IN VIA D'URGENZA; IN TAL CASO L'ORDINE DEL GIORNO DOVRA' ESSERE LIMITATO AGLI ARGOMENTI CHE RIVESTONO EFFETTIVO CARATTERE D'URGENZA.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E I TEMPI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, E IN PARTICOLARE LE MODALITA' PER LA CONSEGNA AI CONSIGLIERI DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE.

ART. 27

(FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IN OGNI CASO PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' RICHIESTA LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. PER LE SEDUTE IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN GIORNO DIVERSO DA QUELLO DELLA PRIMA, L'ADUNANZA E' VALIDA CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO, DI NORMA, PUBBLICHE, TRANNE I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. PER LE QUESTIONI RIGUARDANTI PERSONE LA SEDUTA E' SEGRETA.

04. PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

05. IL CONSIGLIO DELIBERA A VOTAZIONE PALESE; PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO E' SEGRETO.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO FIRMATI DAL SINDACO, DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 28

(COMMISSIONI CONSULTIVE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI CONSULTIVE NELLE QUALI E' IN OGNI CASO ASSICURATA LA PRESENZA DELLA MINORANZA. POSSONO ESSERE ALTRESI' COSTITUITE COMMISSIONI CONSULTIVE MISTE CON LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NON CONSIGLIERI.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE NOTIZIE INFORMAZIONI, DATI, ATTI E AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DELLA VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO. ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

03. LE COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO IN OGNI CASO FACOLTA' DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 29

(COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA)

01. CON DELIBERAZIONE ADATTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI POSSONO ESSERE ALTRESI' COSTITUITE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI PER AFFRONTARE SPECIFICHE QUESTIONI O PER SVOLGERE INCHIESTE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DEGLI ENTI, ISTITUZIONI O AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI.
02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.
03. LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
04. QUALORA NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO CON LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA I LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI E D'INCHIESTA NON SONO PUBBLICI.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 30

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI.

ART. 31

(ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI CONTESTUALMENTE DAL CONSIGLIO RIUNITO IN SEDUTA PUBBLICA, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVATO COL VOTO PALESE ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTIENE LE INDICAZIONI DELLE LINEE DI POLITICA AMMINISTRATIVA, CHE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NEGLI ARTT. 09 , 10 , 11 E 12 DEL PRESENTE STATUTO, SI PROPONGONO PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' COMUNALE. AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' ALLEGATA LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI.
03. LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI EFFETTIVA PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
04. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA SEDUTA E' CONVOCATA NON OLTRE IL DECIMO GIORNO DALLA DATA DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
05. FERMO RESTANDO IL TERMINE DI 60 GIORNI INDICATO AL COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO, QUALORA IL PROCEDIMENTO ANZIDETTO RISULTI INFRUTTUOSO, IL CONSIGLIERE ANZIANO RIPETE LA PROCEDURA DI CUI ALL'

ARTT. 34 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 SU
ALTRO DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 32

(INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE)

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI
SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 33

(DURATA IN CARICA - RINNOVO)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMUNALI, RIMANGONO IN CARICA SINO
ALL'ELEZIONE DI UNA NUOVA GIUNTA.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO SI PROCEDE
AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA DECADE E DEVE ESSERE INTEGRALMENTE RINNOVATA IN CASO DI
DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI.

ART. 34

(MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL
CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA
GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA
CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA
COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA
MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RIUNITI IN SEDUTA
PUBBLICA.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E VIENE POSTO IN DISCUSSIONE NON
PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA SUA
PRESENTAZIONE. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE INDICATO NEL PRESENTE COMMA, VI
PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO O IL PREFETTO NEL CASO LA
STESSA PERSONA RICOPRA LE DUE CARICHE.

05. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' PROPONIBILE CON LE
CONSEGUENZE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, ANCHE IN PRESENZA DI
DIMISSIONI NON ANCORA DIVENUTE IRREVOCABILI DEL SINDACO E DI OLTRE LA
META' DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA.

06. LA SEDUTA E' PUBBLICA E IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA
DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

07. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA
PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 35

(REVOCA E SOSTITUZIONE DI ASSESSORI)

01. CIASCUN ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO SU PROPOSTA SCRITTA DEL

SINDACO DA NOTIFICARSI ALL'INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'ISCRIZIONE DELL'ARGOMENTO NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO.

02. LA REVOCA E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO CONTESTUALMENTE ALLA SOSTITUZIONE, PER APPELLO NOMINALE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 36

(DECADENZA DELLA CARICA DI ASSESSORE)

01. LA DECADENZA DELLA CARICA DI ASSESSORE AVVIENE PER IL VERIFICARSI DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALLA LEGGE.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE ALLA SURROGA, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE CONSIGLIERE O ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

03. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 37

(COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE CON COMPETENZA A CARATTERE GENERALE, NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO NON RISERVANO AL CONSIGLIO, CHE NON RIENTRANO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO O CHE NON SPETTANO AL SEGRETARIO E AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. LA GIUNTA AGISCE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DEGLI ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE RIFERISCE ANNUALMENTE SULLA PROPRIA ATTIVITA'; ASSUME INOLTRE ATTI DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI ACCORDO.

ART. 38

(ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA', ED ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. IN VIRTU' DEL POTERE DI AUTO-ORGANIZZAZIONE, LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

04. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI E LE SUCCESSIVE EVENTUALI MODIFICHE.

ART. 39

(FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E LA PRESIEDE.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI ASSEGNATI E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELLA STESSA GIUNTA.

04. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, IN OCCASIONE DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, I RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL COMUNE. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL REVISORE DEI CONTI E I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI E COMMISSIONI. IL SINDACO PUO' ALTRESI' DISPORRE CHE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA SIANO INVITATI I CONSIGLIERI COMUNALI, QUANDO LO RITENGA OPPORTUNO IN RELAZIONE AGLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO FIRMATI DAL SINDACO, O DA CHI NE FA LE VECI, E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

07. LE NORME GENERALI E OGNI ALTRA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 40

(RUOLO E FUNZIONI)

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E NE ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO. IN TALE VESTE EGLI ESERCITA POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 41

(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE ORGANO COMUNALE)

01. IL SINDACO ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SINDACO, NELLA SUA QUALITA' DI ORGANO COMUNALE:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI AQUINO;
- B) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI ED HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- D) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, CURANDO LA TEMPESTIVA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE E DEGLI INVITI;
- E) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA;
- F) FISSA LA DATA E GLI ARGOMENTI DA INSERIRE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- G) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE;
- H) RACCORDA L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI;
- I) COORDINA LE INIZIATIVE DEGLI ORGANI ELETTIVI CON QUELLE DEGLI ORGANI BUROCRATICI;
- L) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
- M) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- N) PROMUOVE E CONCLUDE LE PARTECIPAZIONI CONSORTILI DI CUI ALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA STESSA LEGGE;
- O) EMANA I REGOLAMENTI, EMANA LE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E AI REGOLAMENTI E FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI STATUS NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI;
- Q) VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA MUNICIPALE;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE, E PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA GENERALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- S) STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE;
- T) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- U) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;
- V) ESERCITA INOLTRE TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 42

(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE ALLE ATTIVITA' INDICATE NELL' ARTT. 38 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08

GIUGNO 1990 , N. 142 , ALLE QUALI PROVVEDONO GLI UFFICI E SERVIZI COMPETENTI NELL' AMBITO DELLA RISPETTIVA RESPONSABILITA'.

02. EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, SENTITA LA GIUNTA.

03. SU PROPOSTA SCRITTA DEGLI UFFICI COMPETENTI, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLITICA SOCIALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.

ART. 43

(RESPONSABILITA' NEGLI ATTI SINDACALI)

01. GLI ATTI DEL SINDACO NON AVENTI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA E LE ORDINANZE DI QUALSIASI TIPO SONO CONTROFIRMATI, NELL' ORIGINALE DA DEPOSITARE AGLI ATTI DEL COMUNE, DAL SEGRETARIO COMUNALE PER L' ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELL' ATTO.

ART. 44

(VICE SINDACO)

01. IL VICE SINDACO E' L' ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L' ORDINE DI ELENCAZIONE INDICATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

TITOLO 03

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 45

(CARATTERI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA)

01. IL COMUNE ASSOLVE ALLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE E AGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. ASSUME A CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE I CRITERI DI AUTONOMIA, DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' E CON METODO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE, PER CONSEGUIRE

I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA', AL SERVIZIO ESCLUSIVO DEI CITTADINI.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI PARTECIPAZIONE, DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, PER CONSEGUIRE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

ART. 46

(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PERSONALE)

01. GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO I CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, ED ADOTTANO NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DEI PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AD ESSO PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE IL SETTORE FUNZIONALE COSTITUISCE LA STRUTTURA DI MASSIMA DIMENSIONE DELL'ENTE ED E' DIRETTO DAL DIPENDENTE DI QUALIFICA PIU' ELEVATA PREVISTA DALLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA STRUTTURA. NEL CASO DI MOMENTANEA VACANZA DEL POSTO, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA UN DIPENDENTE DI PARI QUALIFICA O DI QUALIFICA IMMEDIATAMENTE INFERIORE, DELLA REGGENZA DEL SETTORE, IL QUALE CUMULA TALE INCARICO CON LE COMPETENZE GIA' ESERCITATE.

03. IL REGOLAMENTO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E ALLO STATUTO, DISCIPLINA LA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE, E IN PARTICOLARE STABILISCE:

- A) LE PROCEDURE E LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;
- B) LE INCOMPATIBILITA' DI IMPIEGO CON QUALSIASI ALTRO RAPPORTO, LAVORO O ATTIVITA' AUTONOMA O SUBORDINATA;
- C) LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGHI DELLO STATO;
- D) LE MODALITA' PER LA DESIGNAZIONE, ALL'INIZIO DI OGNI ANNO, DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE, DI UN DIPENDENTE DI RUOLO QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- E) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE' L'ASSEGNAZIONE AI SINGOLI SETTORI DI FUNZIONI ORDINATE SECONDO CRITERI DI OMOGENEITA' E, OVE POSSIBILE, DI COMPLEMENTARIETA', INTEGRABILI O RIDUCIBILI A SECONDA DELLE ESIGENZE, ALLE QUALI I DIPENDENTI SONO ASSEGNATI ORGANICAMENTE CON POSSIBILITA' DI MUTARE TALE COLLOCAZIONE IN OGNI MOMENTO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI MOBILITA' INTERNA DETERMinate DALL'EVOLVERSI DEI FABBISOGNI PRIORITARI DI ALTRE STRUTTURE DELL'ENTE;
- F) L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI INTERSETTORIALI DELLA DIREZIONE E DELLA RESPONSABILITA' GESTIONALE E DEI COMPITI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE PERTINENTI ALLE COMPETENZE DEL SETTORE O SERVIZIO DIRETTO;

G) L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI DI TUTTI I COMPITI DI COMPETENZA DEL SETTORE O SERVIZIO DIRETTO;

H) L'INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI INTERSETTORIALI;

I) LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARIETA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE;

L) LA PREVISIONE DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL CODICE CIVILE OPPURE DI ALTO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 DEL CODICE CIVILE, PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, E IN PARTICOLARE I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA DURATA, COMUNQUE NON SUPERIORE A QUELLA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, DEL COMPENSO E DELLA COLLOCAZIONE DELL'INCARICATO A SUPPORTO DELLA STRUTTURA DELL'ENTE.

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 47

(POSIZIONE FUNZIONALE)

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE E' UN FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO ALL'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI.

02. TUTTA LA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE, DIRITTI, DOVERI, COMPETENZE E FUNZIONI, E' REGOLATA DALLO STATO.

03. OLTRE AI COMPITI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, SOVRINTENDE ALLA STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE, DELLA QUALE COSTITUISCE MOMENTO DI SINTESI E DI RACCORDO FRA GLI ORGANI DI GOVERNO ATTRAVERSO IL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 48

(FUNZIONI)

01. IL SEGRETARIO ESERCITA LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI INTERSETTORIALI AL FINE DI DARLE COESIONE, ORGANIZZATA COMPLEMENTARIETA', EFFICACIA ED EFFICIENZA NEL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DETERMINATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO, NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' COMUNALE E DEI SERVIZI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DELLA PREDETTA ATTIVITA' DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO, CONTEMPERANDO LE ESIGENZE DI AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DEI RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI INTERSETTORIALI CON QUELLA PRIMARIA E PREVALENTE DELL'ARMONICO E INTEGRATO FUNZIONAMENTO DELL'INTERA STRUTTURA.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPONENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE

DURANTE TALI RIUNIONI.

04. IL SEGRETARIO ASSICURA L'ATTUAZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DEL SETTORE O DEL SERVIZIO INTERSETTORIALE COMPETENTE, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI, CON LE MODALITA' E I LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

05. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DEL SETTORE CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

06. FIRMA GLI ATTI, ANCHE SE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, SEMPRE CHE SI TRATTI DI ATTI ESECUTIVI DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE E PRIVI DI DISCREZIONALITA', CON ESCLUSIONE DI QUELLI ATTRIBUITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE O ALLA COMPETENZA DIRETTA DEI RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI INTERSETTORIALI.

07. IL SEGRETARIO PUO' DESIGNARE I RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI INTERSETTORIALI A PROVVEDERE ALLA FIRMA DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

08. COMPETE, IN OGNI CASO, AL SEGRETARIO L'ADOZIONE DEI SEGUENTI ATTI:

- A) AUTORIZZAZIONI DELLE MISSIONI, DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, DEI CONGEDI E DEI PERMESSI AL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO E CON LE MODALITA' PREVISTE DAGLI ACCORDI SINDACALI IN MATERIA;
- B) PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO E CON LE MODALITA' PREVISTE DAGLI ACCORDI SINDACALI IN MATERIA;
- C) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE, PER REGOLAMENTO O PER PROVVEDIMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, O SIANO DETERMINABILI IN BASE AD AUTOMATISMI STABILITI DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO O DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI CATEGORIA;
- D) ROGITO DEI CONTRATTI DI CUI ALL' ARTT. 87 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 , N. 383 ;
- E) CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI RELATIVE AGLI ATTI RIENTRANTI NELLE SUE ATTRIBUZIONI O IN QUELLE ESPRESSAMENTE DELEGATEGLI.

ART. 49

(PARERI OBBLIGATORI)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, RISPONDONO IN VIA

AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI CHE SONO TENUTI AD ESPRIMERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO.

02. QUALORA LA PROPOSTA SIA FATTA OGGETTO DI EMENDAMENTI CHE NE MODIFICHINO IN MATERIA SOSTANZIALE IL CONTENUTO, I PREDETTI DOVRANNO ESPRIMERE UN NUOVO PARERE, POSSIBILMENTE NEL CORSO DELLA STESSA SEDUTA DELL'ORGANO DELIBERANTE.

CAPO 03

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 50

(GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI)

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO CIVILE DELLA COMUNITA'.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA SPECIALE;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 51

(AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, DOTATE DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI; LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE PER

LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, O PER CONVENZIONE.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 52

(CONVENZIONI)

01. IL COMUNE ASSUME TRA I PROPRI COMPITI LA PROMOZIONE DI ACCORDI O CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI OGNI QUALVOLTA IL RICORSO A TALI FORME DI COOPERAZIONE VENGA RITENUTO UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.

02. IN PARTICOLARE, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

03. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 53

(CONSORZI)

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. IL RAPPRESENTANTE O I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO A CONSORZIO O ALTRI ENTI E ISTITUZIONI HANNO L'OBBLIGO DI RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO.

06. I RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSORZIO DECADONO CON LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA NOMINATI.

ART. 54

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI CHE RICHIEDONO, PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA DI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. A TALE FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.
03. L'ACCORDO CONSISTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.
04. IL COMUNE PARTECIPA ALTRESI' AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PROMOSSE DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DALLA REGIONE.
05. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
06. IN OGNI CASO IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO SULLA BASE DEI DELIBERATI COLLEGIALI ASSUNTI DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE; QUALORA SUSSISTANO COMPROVATI MOTIVI DI URGENZA IL SINDACO PUO' PARTECIPARE ALL'ACCORDO, SOTTOSCRIVENDOLO SOTTO RISERVA DI DELIBERAZIONE DI RATIFICA DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE, NELLO STESSO TERMINE DI DECADENZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
07. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

CAPO 01

FINANZA COMUNALE

ART. 55

(AUTONOMIA FINANZIARIA)

01. IL COMUNE DI AQUINO HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.
02. NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE IL COMUNE DI AQUINO HA ALTRESI' POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.
03. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED

EFFICACIA IMPEGNO DI TALI MEZZI.

04. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

05. AL COMUNE DI AQUINO SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA. IL COMUNE, NELL' ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E ALLE TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLA SUA CAPACITA' CONTRIBUTIVA.

06. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

ART. 56

(DEMANIO E PATRIMONIO)

01. IL COMUNE DI AQUINO HA UN PROPRIO DEMANIO E UN PROPRIO PATRIMONIO, DISCIPLINATI IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI.

02. LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI DEVE ESSERE INFORMATA A CRITERI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO COMUNALE SULLA BASE DI REALISTICHE VALUTAZIONI ECONOMICHE TRA ONERI ED UTILITA' PUBBLICA DEL SINGOLO BENE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

03. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

04. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI O DATI IN LOCAZIONE SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', FERMO RESTANDO IN OGNI CASO I PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE IN MATERIA.

CAPO 02

CONTABILITA' COMUNALE

ART. 57

(REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE)

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE DI AQUINO E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E

DALLO STATUTO, ADOTTA APPOSITI, DISTINTI REGOLAMENTI PER LA CONTABILITA' E PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

ART. 58

(BILANCIO DI PREVISIONE)

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE.

03. IL BILANCIO PREVENTIVO E I SUOI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI CHE PERMETTA L'INDIVIDUAZIONE DEI COSTI PRIMA PREVENTIVATI E POI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI POSTI, IN TERMINI SIA DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA.

04. FERMO RESTANDO GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE DELLO STATO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI, PREVISTO DALL' ARTT. 55 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , L'OBIETTIVO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE POTRA' ESSERE PERSEGUITO CON L'ADOZIONE DI IDONEE SCRITTURE CONTABILI, AVENTI UNA VALIDITA' INTERNA ALL'ENTE SECONDO QUANTO PREVISTO NELL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. ALLA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE O A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE.

06. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DAL PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 59

(CONTO CONSUNTIVO)

01. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO A CUI IL CONTO STESSO SI RIFERISCE, IN SEDUTA PUBBLICA E CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI.

ART. 60

(SCRITTURE CONTABILI DI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE E DI CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE)

01. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI E AZIENDE IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI O DIPENDENTI DAL COMUNE,

SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

02. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, DEVONO TRASMETTERE ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

03. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E' ALLEGATO L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 61

(CONTRATTI)

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 DELLA CITATA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 62

(IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E' ELETTO SECONDO LE MODALITA' E I CRITERI FISSATI DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E CON LE ULTERIORI MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INDIVIDUA FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEI REVISORI E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PARTECIPA, SU RICHIESTA DEL SINDACO O DELLA GIUNTA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO O DELLE COMMISSIONI. AL SOLO FINE DI MEGLIO ADEMPIERE LA SUA FUNZIONE DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO COMUNALE I MEMBRI DEL COLLEGIO POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO O DELLE COMMISSIONI.

04. AI FINI DELLA NOMINA SI ESTENDONO AI REVISORI LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI. AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA DEI REVISORI, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' LE FATTISPECIE DI INADEMPIENZA DEL MANDATO AI FINI DELLA REVOCA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ARTT. 57 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI, OLTRE ALLE FUNZIONI INDICATE NELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 RIFERISCE AL

CONSIGLIO COMUNALE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI, CON EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI STESSI.

06. NELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA DEI REVISORI IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE IL COMPENSO AD ESSO SPETTANTE, IN BASE A CRITERI FISSATI DALLA LEGGE.

ART. 63

(CONTROLLO DI GESTIONE)

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN ESITO ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, I PREDETTI RESPONSABILI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE, IL QUALE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA COMUNALE.

03. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI E IN CORSO DI ATTUAZIONE.

04. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO AL CONSIGLIO COMUNALE E AI REVISORI DEI CONTI UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA", DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE IN TERMINI DI CASSA.

05. COPIA DEGLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI VIENE TRASMESSA AI REVISORI DEI CONTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI COLLABORAZIONE PROPRIE DI TALE ORGANO.

06. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

ART. 64

(SERVIZIO DI TESORERIA)

01. PRESSO IL COMUNE DI AQUINO E' ISTITUITO UN SERVIZIO DI TESORERIA IN CONFORMITA' AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE IN MATERIA.

02. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO, PREFERIBILMENTE TRA QUELLI CHE DISPONGONO DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

03. IN CONFORMITA' AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE, IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'ESERCIZIO DI TESORERIA.

TITOLO 05

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

ART. 65

(TRASPARENZA ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA)

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' CONDOTTA SULLA BASE DI CRITERI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA, TRASPARENZA DEI PROVVEDIMENTI E PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI RISULTATI.

02. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI O SEGRETI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.

03. IL SINDACO PUO' DICHIARARE TEMPORANEAMENTE E MOTIVATAMENTE SEGRETI, E VIETARNE QUINDI L'ESIBIZIONE, ATTI E DOCUMENTI AL FINE DI TUTELARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, ENTI, ASSOCIAZIONI O IMPRESE, OVVERO ALLO SCOPO DI EVITARE CHE LA LORO DIFFUSIONE POSSA ESSERE DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE O DI ENTI E AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI.

04. IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI E AI SOGGETTI INTERESSATI AD ATTI O PROVVEDIMENTI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI, SUI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E SUI TEMPI PER LA LORO CONCLUSIONE. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE STABILISCE LE MODALITA' PER LA TUTELA DI TALE DIRITTO.

05. PRESSO UN APPOSITO UFFICIO DEL COMUNE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 66

(COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO)

01. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' COMUNICATO, SUBITO DOPO L'ATTO DI IMPULSO O LA RICEZIONE DELLO STESSO, AI DIRETTI INTERESSATI E A COLORO AI QUALI PUO' DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO QUANDO SIANO FACILMENTE INDIVIDUABILI.

02. SOLO NEI CASI DI URGENZA, O NEI CASI IN CUI IL DESTINATARIO O COLORO CHE POSSONO SUBIRE UN PREGIUDIZIO NON SIANO INDIVIDUABILI, IL RESPONSABILE PUO', CON ADEGUATA E SCRITTA MOTIVAZIONE, PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI AI QUALI DEVONO ESSERE COMUNICATI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, NONCHE' L'OGGETTO E LE MODALITA' DI TALI COMUNICAZIONI.

04. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO ED IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , STABILISCE LE MODALITA' E I TEMPI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, E FISSA I CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, NONCHE' I TEMPI E I MODI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO. STABILISCE ALTRESI' OGNI ALTRO CRITERIO E MODALITA' PER DARE COMPLETA ATTUAZIONE ALLA CITATA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 67

(PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. NELLA FORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

02. I SOGGETTI DI INTERESSE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ANCHE PREVIA ESIBIZIONE O DEPOSITO DI DOCUMENTI O MEMORIE, CHE IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, SEMPRECHE' SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

03. ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA CELERITA' E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL COMUNE NON PUO' AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELLA ISTRUTTORIA.

04. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' ED I TERMINI DELL'INTERVENTO DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, NONCHE' IL TERMINE FINALE PER LA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

ART. 68

(ACCORDI SOSTITUTIVI)

01. IN OCCASIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A SEGUITO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICI INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO PROVVEDENDO IN TAL CASO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AL PREGIUDIZIO EVENTUALMENTE ARRECATO A DANNO DEL PRIVATO.

CAPO 02

DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

ART. 69

(DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE)

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PREVIO PAGAMENTO DEI

SOLI COSTI.

03. GLI ATTI E I DOCUMENTI DICHIARATI TEMPORANEAMENTE SEGRETI AI SENSI DEL COMMA 03 DELL' ARTT. 65 , SONO ALTRESI' SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI, FATTO SALVO IN OGNI CASO IL DIRITTO DI COLORO CHE DEBONO PRENDERNE VISIONE ED ESTRARNE COPIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO DIRITTI O INTERESSI LEGITTIMI.

04. SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, NON E' AMMESSO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PREPARATIVI RELATIVI A PROCEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI, ATTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE.

05. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL' ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO, DAI REGOLAMENTI O IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO. TRASCORSI INUTILMENTE SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA, QUESTA SI INTENDE RIFIUTATA.

06. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 25 , COMMI 05 E 06 , DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 70

(DIRITTO D'INFORMAZIONE)

01. IL COMUNE DI AQUINO GARANTISCE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DELL'ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.

02. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO ESPRESSAMENTE INDICATO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE.

CAPO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 71

(ISTANZE E PETIZIONI)

01. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI ED I CITTADINI, ANCHE IN FORMA COLLETTIVA, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE PER CHIEDERE L'EMANAZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI, O RICHIEDERE INFORMAZIONI SU COMPORTAMENTI E ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE LOCALE.

02. ESSI POSSONO ALTRESI' AVANZARE PETIZIONI PER SOLLECITARE L'INIZIATIVA DEL COMUNE SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE RIGUARDANTI LA COMUNITA'.

03. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I TEMPI E LE FORME DI PROPOSIZIONE E DI RISPOSTA ALLE ISTANZE E ALLE PETIZIONI PRESENTATE AI SENSI DEI COMMI PRECEDENTI. IN OGNI CASO LA RISPOSTA AD ISTANZE E PETIZIONI, SE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DEVE ESSERE DATA ENTRO I LIMITI PREVISTI DAL

REGOLAMENTO; SE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, LA DELIBERA DEVE ESSERE ADOTTATA ENTRO SEI MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA O DALLA PETIZIONE.

ART. 72

(DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE)

01. LA POPOLAZIONE COMUNALE PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA CONSILIARE CHE INTERESSANO L'INTERA COLLETTIVITA', O CHE SIANO COMUNQUE DI INTERESSE GENERALE.

02. IL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

03. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, DA ALMENO 1/10 DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

04. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO SI ESERCITA ALTRESI' MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA O PIU' FRAZIONI DEL COMUNE CHE RAPPRESENTINO COMUNQUE, COMPLESSIVAMENTE 1/10 DELLA POPOLAZIONE.

05. IL DIRITTO DI INIZIATIVA NON PUO' ESSERE ESERCITATO NELLE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

06. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI, NONCHE' LE MODALITA' E I TEMPI ENTRO CUI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE DELIBERARE IN MERITO ALLA PROPOSTA.

ART. 73

(CONSULTAZIONI POPOLARI)

01. PRIMA DELL'ADOZIONE DELLE DELIBERE O DI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI IL COMUNE PUO' EFFETTUARE UNA CONSULTAZIONE POPOLARE SENTENDO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, I SOGGETTI E LE CATEGORIE INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO, NONCHE', ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTI NEL COMUNE, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE, LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LAICO E CATTOLICO, LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

02. IL COMUNE PER CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DELLA POPOLAZIONE SU TEMI DI INTERESSE GENERALE PUO' COMMISSIONARE INDAGINI, RICERCHE DEMOSCOPICHE, SONDAGGI DI OPINIONE. IL RICORSO A TALI STRUMENTI DI CONSULTAZIONE E' REGOLAMENTATO GARANTENDO LA TRASPARENZA E L'ADEGUATA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI.

ART. 74

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE, O SU QUESTIONI DI CARATTERE GENERALI INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE QUANDO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, O QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA ALMENO 1/5 DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE RESIDENTE NEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, O QUANDO VI SIA LA PROPOSTA DI UNA O PIU' FRAZIONI CHE RAPPRESENTANO COMUNQUE, COMPLESSIVAMENTE 1/5 DELLA POPOLAZIONE.

02. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CONSULTIVO PROVVEDIMENTI RELATIVI A:

- A) BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;
- B) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE DI AMMINISTRATORI O RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI;
- C) STATO GIURIDICO DEL PERSONALE COMUNALE O DI ENTI DIPENDENTI E PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE;
- D) ASSUNZIONI DI MUTUI, EMISSIONE DI PRESTITI E APPLICAZIONE DI TRIBUTI E IMPOSTE;
- E) ATTI DOVUTI DALL'AMMINISTRAZIONE IN FORZA DI ATTI GIUDIZIARI O DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- F) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.

03. NON E' AMMISSIBILE IL QUESITO REFERENDARIO LA CUI FORMULAZIONE CONTENGA ELEMENTI DI NEGAZIONE DELLA PARI DIGNITA' SOCIALE E UGUAGLIANZA DELLE PERSONE CON DISCRIMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO, RAZZA, LINGUA, RELIGIONE, OPINIONI POLITICHE, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.

04. QUALORA L'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA FORMULATA CON IL QUESITO REFERENDARIO COMPORTA NUOVE SPESE A CARICO DEL COMUNE, IL QUESITO INDICA I MEZZI CON CUI FARVI FRONTE, ANCHE IN PREVISIONE DI AUMENTI O NUOVA ISTITUZIONE DI TARIFFE, NEI CASI E NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL COMITATO PROMOTORE HA POTERE DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI AMMISSIBILITA', DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM, E PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON IL COMUNE SUL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI A REFERENDUM. QUANDO L'ACCORDO SIA RAGGIUNTO

IL REFERENDUM NON HA LUOGO. IL COMUNE PUO' IN OGNI CASO MODIFICARE I PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI A REFERENDUM NEL SENSO INDICATO DALLA RICHIESTA REFERENDARIA DEL COMITATO PROMOTORE. QUANDO L'ATTO SOTTOPOSTO A REFERENDUM NON SIA ANCORA STATO ESEGUITO, L'INDIZIONE DEL REFERENDUM HA EFFICACIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO.

06. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM NELL'ANNO DI SCADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NON POSSONO AVER LUOGO PIU' DI DUE REFERENDUM PER CIASCUN ANNO, SEGUENDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE. IL REFERENDUM DEVE TENERSI ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI INDIZIONE DELLO STESSO, MA NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

07. LA RACCOLTA DELLE FIRME, A CURA DEL COMITATO PROMOTORE, DEVE AVVENIRE NEI TRE MESI PRECEDENTI IL DEPOSITO IN COMUNE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM NELLE ALTRE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA 01 . IL TESTO DEL QUESITO REFERENDARIO VIENE SOTTOPOSTO AD UN COMITATO DEI GARANTI CHE SOVRINTENDE ALTRESI' ALLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA REFERENDARIA E ALLE OPERAZIONI DI VOTO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SULL'OGGETTO DEL REFERENDUM ENTRO UN MESE DAL SUO SVOLGIMENTO, SEMPRECHE' IL QUESITO REFERENDARIO ABBA RIPIORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI. LE RISULTANZE DEL REFERENDUM NON VINCOLANO IL CONSIGLIO COMUNALE.

09. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ATTUAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELL'ISTITUTO REFERENDARIO E IN PARTICOLARE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI, PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DEI GARANTI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, E DETERMINA LE MODALITA' PER L'ADEGUATA INFORMAZIONE DEI CITTADINI E PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DEI PARTITI POLITICI E DELLE ASSOCIAZIONI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA.

ART. 75

(DIFENSORE CIVICO)

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA', DELLA TRASPARENZA E DEL BUON ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE A TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE, E' PREVISTA L'ISTITUZIONE PRESSO IL COMUNE DI AQUINO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO ASSICURARE, A RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OVVERO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE DI INIZIATIVA PROPRIA O SU SOLLECITAZIONE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ASSOCIAZIONI O ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA, CONNESSI ALLA QUESTIONE DI CUI RISULTA INVESTITO.

05. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, FRA PERSONE CHE PER COMPETENZA ED ESPERIENZA ACQUISITE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O NELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA, OFFRONO LA MASSIMA GARANZIA DI COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, DI PROBITA' E DI OBIETTIVITA', E CHE DICHIARINO LA PROPRIA DETERMINAZIONE A NON CANDIDARSI IN ELEZIONI AMMINISTRATIVE O REGIONALI PER ALMENO CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE DELLA CARICA.

06. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA DUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE STABILISCE LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, DETERMINA I CASI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', NONCHE' I CRITERI PER LA

DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI CARICA. FISSA ALTRESI' I REQUISITI PER LA NOMINA ED IL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA E LA REVOCA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA NON RIESCA A PROCEDERE ALLA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO, PUO' DELIBERARE, DI AVVALERSI DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE, IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO IN PROPOSITO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE.

TITOLO 06

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 76

(REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, ADOTTA:

- A) IL REGOLAMENTO PER LA CONTABILITA';
- B) IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. ENTRO VENTQUATTRO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 05 E DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, ADOTTA ALTRESI', CON LA

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI, DISTINTI REGOLAMENTI PER:

- A) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE;
- B) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI NON ELETTIVI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE;
- C) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E, IN PARTICOLARE, PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, PER IL REFERENDUM CONSULTIVO E PER IL DIFENSORE CIVICO.

03. IN VIRTU' DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE PUO' ADOTTARE GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA STESSA LEGGE O DALLO STATUTO PER L'ATTUAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI ISTITUTI, O GLI ALTRI REGOLAMENTI DI CUI DOVESSE RAVVISARSI LA NECESSITA'.

04. IL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 , LETT. A, DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE;
- B) LA PUBBLICITA' DELL' ATTIVITA' CONSILIARE E DELLE COMMISSIONI;
- C) I PROCEDIMENTI DI NOMINA, DI REVOCA E DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DELLA GIUNTA E DEL SINDACO;
- D) L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO;
- E) IL PROCEDIMENTO PER L'ESAME DELLE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, ADOTTATE DALLA GIUNTA, IN VIA D'URGENZA;
- F) L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

05. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERA APPROVATIVA, IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 47 ,

COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA
SECONDA, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DA EFFETTUARSI DOPO I
PRESCRITTI CONTROLLI.

07. FINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI COMMII 01 E 02
DEL PRESENTE ARTICOLO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E AGLI
ISTITUTI CHE DOVRANNO ESSERE DA ESSA DISCIPLINATI, CONTINUANO AD
APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE STATUTO IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

08. EVENTUALI MODIFICHE A REGOLAMENTI DEVONO ESSERE ADOTTATE
SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 77

(REVISIONE DELLO STATUTO)

01. LA REVISIONE DELLO STATUTO AVVIENE SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'
ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142

02. LA REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE PUO' ESSERE PROPOSTA DA
ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI O DALLA GIUNTA O DALLA
POPOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO DEL PRESENTE STATUTO.

03. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO
COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON E' DECORSO UN ANNO
DALLA DELIBERAZIONE DELLA REIEZIONE.

04. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE
ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE
SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

05. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA
SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO
STATUTO CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO
DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

06. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO
COMPORTE LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO
STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE L'IMMEDIATA E FACILE
RICOGNIZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE
ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.

ART. 78

(VERIFICA DELLO STATUTO)

01. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL
CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE UNA SESSIONE COSTITUENTE
STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE.

02. QUALORA DALLA VERIFICA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DOVESSERO
SCATURIRE EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA, SI FARA' LUOGO ALLA
REVISIONE DELLO STATUTO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 04 ,
COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 79

(PUBBLICITA' DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO CON LE MODALITA' PRESCRITTE

DALLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO, NON ESCLUSA LA ILLUSTRAZIONE ORALE IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE.

02. COPIA DELLO STATUTO E' CONSEGNA GRATUITAMENTE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE A MEZZO DELLE COMPETENTI AUTORITA' SCOLASTICHE, CHE NE PROMUOVONO OGNI UTILE E METODICA ILLUSTRAZIONE.

ART. 80

(PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E L' APPROVAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO, E' INVIATO ALLA REGIONE LAZIO PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE E AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER AVERE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA'.

02. DOPO LA SUA APPROVAZIONE ESSO E' ALTRESI' AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.